



Macerata, 01/03/2013
Prot. 61

Alla c.a.
Cooperative Aderenti UNCI Marche
A mezzo mail

E, p.c.
Collegi dei Consulenti del Lavoro Provinciali delle Marche
c.a. Ill.mi Sigg. Presidenti
LL.SS.

Ordini dei Commercialisti ed Esperti Contabili delle Marche
c.a. Ill.mi Sigg. Presidenti
LL.SS.

Alla Presidenza UNCI Nazionale
ROMA
SEDE

A mezzo mail

Oggetto: L. n. 92/2012 – collaborazione coordinata e continuativa a progetto – lavoro nelle ONG/ONLUS e nelle organizzazioni socio assistenziali e attività dei c.d. “promoters” – indicazioni operative per il personale ispettivo.

Il Ministero del Lavoro - Direzione generale per l'attività ispettiva con la CIRCOLARE N. 7/2013, ha emanato chiarimenti in ordine alla possibilità di far ricorso alla tipologia contrattuale delle collaborazioni coordinate e continuative a progetto di cui agli artt. 61 e ss., D.Lgs. n. 276/2003, come modificati dall'art. 1, commi 23-25, L. n. 92/2012, con riferimento a due specifici ambiti settoriali:

- il lavoro svolto all'interno di organizzazioni non governative (ONG/ONLUS) e di organizzazioni aventi finalità socio/assistenziali e sanitarie;
- le attività svolte nel settore commerciale dai c.d. “promoters”.

Il lavoro a progetto nelle ONG/ONLUS e nelle organizzazioni socio assistenziali

In merito alle ONLUS e perciò alle cooperative che operano nell'ambito socio assistenziali, si ricorda che le stesse operano prioritariamente per il raggiungimento di scopi sociali. La finalità sociale caratterizza evidentemente il suo oggetto e dunque l'attività svolta dagli appartenenti alla stessa, che operano attraverso forme di collaborazione mediante tipologie contrattuali di natura subordinata o autonoma.

Nell'ambito di tale attività è possibile individuare specifici progetti che, pur contribuendo al raggiungimento dello scopo sociale, se ne distinguono per una puntuale declinazione di elementi specializzanti che consentono anche l'attivazione di forme di collaborazione coordinata e continuativa riconducibili alla disciplina di cui agli artt. 61 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003.

In sostanza, ove l'attività del collaboratore sia connotata da elementi di specificità puntualmente declinati nel progetto e finalizzati al raggiungimento di un autonomo risultato



conseguito attraverso una attività che presenti margini di autodeterminazione del prestatore, appare possibile l'utilizzo della tipologia contrattuale in esame.

Più in particolare, la sussistenza di una genuina co.co.pro. è condizionata, nei settori in esame, alla presenza dei seguenti elementi:

- **assoluta determinatezza dell'oggetto dell'attività inteso anche come parte integrante del più generale obiettivo perseguito dall'organizzazione;**
- **circoscritta individuazione dell'arco temporale per l'espletamento dell'attività progettuale in funzione dello specifico risultato finale;**
- **apprezzabili margini di autonomia anche di tipo operativo da parte del collaboratore, obiettivamente riconoscibili nelle modalità di svolgimento della prestazione stessa ossia per lo svolgimento di compiti non meramente esecutivi;**
- **possibilità di obiettiva verifica circa il raggiungimento dei risultati attesi.**

A titolo esemplificativo, l'attività del collaboratore svolta in ambito socio assistenziale non può rispondere a puntuali direttive o specifiche indicazioni operative da parte del committente che vanifichino ogni margine di autonomia tecnica e metodologica nella scelta delle prestazioni in funzione delle esigenze degli utenti beneficiari e delle finalità dell'intervento.

In ordine alle modalità concrete di svolgimento della prestazione è possibile rinvenire, infatti, margini di autonomia laddove i collaboratori concordino di volta in volta con il destinatario finale della prestazione gli aspetti operativi afferenti alla tipologia di intervento, gli orari di assistenza nonché le concrete modalità di erogazione del servizio.

In definitiva, la natura autonoma del contratto oggetto di accertamento può essere riconosciuta a condizione che il collaboratore determini unilateralmente e discrezionalmente, senza necessità di preventiva autorizzazione e successiva giustificazione, la quantità di prestazione socio/assistenziale da eseguire e la collocazione temporale della stessa (cfr. interpello n. 5/2010).

Attività di *promoter*

Il lavoro dei *promoter* si svolge normalmente presso fiere, centri commerciali, convegni (ecc.) e consiste sia nell'organizzazione di un evento e/o sponsorizzazione di un determinato prodotto, mediante la consegna del materiale promozionale o attraverso la pubblicizzazione di specifiche qualità ed offerte in ordine al prodotto stesso.

La figura del *promoter*, pertanto, va ad identificarsi non solo con colui o colei che si limita a promuovere un prodotto, ma anche con chi lo vende nell'ambito di strutture commerciali.

In proposito si evidenzia che tali attività tendenzialmente involgono l'espletamento di compiti per lo più di carattere operativo in attuazione di indicazioni organizzative e logistiche impartite dall'azienda committente, senza la possibilità di rinvenire significativi margini di autodeterminazione da parte del lavoratore, la cui attività, peraltro, non presenta profili di particolare complessità.

Ciò premesso, si ritiene che **la figure descritte finiscano con lo svolgere attività con caratteristiche pressoché analoghe a quelle dei commessi e/o addetti alle vendite che, come già chiarito con circ. n. 29/2012, difficilmente risultano inquadrabili nell'ambito di un genuino rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto**, pur risultando astrattamente riconducibili ad altri rapporti di natura autonoma.

Sul punto è possibile richiamare la L. n. 173/2005, recante la "*disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali*", in cui si prevede che l'attività in questione, con o senza vincolo di subordinazione, è soggetta all'obbligo del possesso



**Unione Nazionale
Cooperative Italiane**

Federazione Regionale Marchigiana

www.uncimarche.org
info@uncimarche.org

Sede Regionale: Via Lorenzoni, 18
62100 Macerata (MC)
tel 0733.261308 - fax 0733.264410
P. IVA 00771640430

del tesserino di riconoscimento di cui al D.Lgs. n. 114/1998, e che la natura della prestazione svolta senza vincolo di subordinazione deve ritenersi di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, non superiore ad euro 5.000.

I Ns. Uffici sono a Vs. disposizione per fornire ogni ulteriore informazione in merito.
Cordiali saluti.

Il Presidente Regionale
Dott. Francesco D'Ulizia